



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.1051 DEL 13 GIUGNO 2016

Consiglio federale n.7 – Roma, 13 giugno 2016

DELIBERA N.316/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera n.68/2016 assunta dal Presidente federale in data 12 aprile 2016;

vista la richiesta pervenuta dalla Lega di Serie A di poter organizzare, come tutti gli anni, la Supercoppa per l'anno sportivo 2016/2017;

ritenuto opportuno aderire alla richiesta di cui sopra, vista la riuscita dell'evento organizzato negli ultimi anni, e pertanto delegare alla Lega Basket di Serie A l'organizzazione e la gestione anche della Supercoppa di Serie A a.s. 2016/2017;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

DELIBERA

di delegare l'organizzazione e la gestione della Supercoppa di Serie A a.s. 2016/2017 alla Lega Basket di Serie A.

DELIBERA N.317/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che allo stato attuale le 32 squadre partecipanti al Campionato di Serie A2 esprimono una promozione al Campionato di Serie A;

vista la richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro sulla concessione di una seconda promozione dal Campionato di Serie A2 al Campionato di Serie A;

ritenuto opportuno analizzare con attenzione la proposta coinvolgendo tutte le componenti interessate per verificare se vi siano le condizioni necessarie;

DELIBERA

di nominare una commissione, composta dal Vicepresidente federale, dal Segretario Generale e da un rappresentante della Lega Basket di Serie A e della Lega Nazionale Pallacanestro, per analizzare la possibilità di introdurre una seconda promozione dal Campionato di Serie A2 al Campionato di Serie A;

DELIBERA N.318/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto di quanto comunicato dal Presidente federale in data odierna circa le dimissioni rassegnate dal Dott. Francesco Grotti dalla carica di Vice Presidente del CIA;
- tenuto conto di quanto sul punto osservato dal Presidente del CIA, e dunque della necessità di trovare una soluzione che consenta al Settore di svolgere la propria attività funzionalmente alla presente fase dell'anno sportivo, dato che il Consiglio Direttivo del CIA dovrà riunirsi tra qualche giorno per la redazione delle liste arbitrali da impiegare nei Campionati Nazionali per il prossimo anno sportivo;
- ritenuto che per tali ragioni appare opportuno conferire apposita delega e mandato al Presidente federale per monitorare e valutare la situazione del settore arbitrale a seguito delle dimissioni del Vice Presidente;

DELIBERA

- di prendere atto delle intervenute dimissioni del Vice Presidente Grotti che vengono accettate;
- di conferire espressa delega e mandato al Presidente federale di monitorare e valutare la situazione del settore arbitrale in vista delle future attività.

DELIBERA N.319/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le delibere n.54/2016, n.55/2016, n.57/2016, n.58/2016 e n.59/2016 adottate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania in data 7 giugno 2016, con le quali si propone al Consiglio federale la revoca delle nomine rispettivamente del Sig. Lorenzo Natale dall'incarico di Responsabile dell'Ufficio Designazioni, del Sig. Gaetano Perretti dall'incarico di Referente delle valutazioni Organo Tecnico C Silver, del Sig. Vincenzo Vastarella dall'incarico di Responsabile dell'Ufficio Gare, del Sig. Severino Cavallaro dall'incarico di Componente dell'Ufficio Gare e Responsabile Minibasket e contestualmente la nomina di loro sostituti;
- visto l'art.42 dello Statuto e l'art.84 del Regolamento Organico a mente dei quali il Consiglio federale nomina i componenti degli Uffici tecnici regionali su designazione del Direttivo regionale;
- considerato che le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania motivano le ragioni della richiesta facendo un rinvio a comportamenti degli attuali incaricati genericamente richiamati come non corretti, senza alcun riferimento a fatti o prestazioni da essi rese, tali da determinarne la richiesta di sostituzione;
- considerato che si è in prossimità del termine della stagione sportiva 2015/2016 e dell'avvio della stagione sportiva 2016/2017 e dunque in una fase in cui va salvaguardata la continuità e regolarità delle attività presso gli uffici tecnici;
- ritenuto che per tali ragioni le richieste proposte nelle delibere del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania non possono avere seguito;

sentito il Presidente CIA in merito alla delibera n.55/2016 del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania, e preso atto che il CIA aderisce alle valutazioni e decisioni del Consiglio federale;

DELIBERA

di respingere le richieste di revoca e contestuale nomina di sostituti di cui alle delibere n.54/2016, n.55/2016, n.57/2016, n.58/2016 e n.59/2016 adottate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania in data 7 giugno 2016.

DELIBERA N.320/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 64 dello Statuto federale riguardante la revisione e le modifiche dello Statuto federale;

lette le proposte di modifica statutaria presenti nella documentazione della odierna riunione consiliare;

sentita la relazione del Segretario Generale in cui illustra le linee generali delle proposte avanzate chiedendo che il Consiglio federale conferisca mandato alla Segreteria Generale affinché elabori e presenti le necessarie modifiche statutarie all'attenzione della prima Assemblea Generale Straordinaria per l'attuazione delle proposte di cui sopra;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di conferire mandato alla Segreteria Generale affinché provveda ad elaborare le proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre all'attenzione della prima Assemblea Generale Straordinaria utile sui seguenti argomenti:

ARGOMENTI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. MINIBASKET

Si intende proporre l'abrogazione della figura del Centro minibasket richiedendo a tutte le Associazioni che vogliano svolgere attività di minibasket l'affiliazione in qualità di Società.

Finalità

Il cambio di assetto è determinato dalla necessità di armonizzare la gestione ed organizzazione delle Società e Associazioni sportive di qualsiasi forma giuridica che vogliano entrare a far parte del mondo federale. La possibilità di "*affiliarsi*" garantirebbe di essere iscritti al registro CONI ai sensi dello Statuto FIP (articolo 2 comma 6 "*Tutte le Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici devono iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI*"). Questa nuova possibilità darebbe anche la giusta dimensione organizzativa al fenomeno minibasket che ha ormai raggiunto volumi ragguardevoli e necessità di un intervento che lo codifichi e organizzi con particolare riguardo la parte amministrativo-gestionale.

Assemblea

Riflessi elettorali: Deve essere oggetto di attenta valutazione la possibilità di riconoscere il diritto al voto alle Società che facciano solo attività di Minibasket. Allo stato attuale l'articolo 21 dello Statuto FIP stabilisce "A/

fine di determinare il numero dei delegati da eleggere per l'Assemblea Generale, spetta un voto di base ad ogni Affiliata da almeno dodici mesi la quale, nel corso dell'anno sportivo (01/07-30/06) precedente quello della convocazione della Assemblea Generale, abbia svolto, con carattere continuativo, attività federale portandola regolarmente a termine ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipi alla attività sportiva federale." Diventa discriminante definire con precisione cosa si intenda per "attività sportiva federale". Qualora per tale attività si intenda esclusivamente la partecipazione a campionati agonistici, come allo stato attuale, nulla cambierebbe rispetto alla odierna situazione; qualora, al contrario, si voglia ricomprendere anche la partecipazione ad attività di minibasket riconosciute od organizzate dalla FIP, tutte le Società minibasket rientrerebbero nel novero delle Società votanti a carattere regionale e aumenterebbe il bacino di utenza elettorale del territorio creando una maggioranza precostituita contraria ai Principi informativi del CONI.

Tesseramento

vincolo: qualora fosse accolta la proposta, i mini atleti di età compresa tra i 5 e gli 11 anni saranno tesserati come gli atleti di età superiore e non più "iscritti". Il tesseramento avrà durata annuale. Al 1° luglio di ogni anno sportivo il mini atleta sarà libero di tesserarsi a favore di qualunque società senza ulteriori limitazioni. La normativa riguardante eventuali passaggi del mini atleta da una Società ad un'altra nel corso della medesima stagione sportiva sarà oggetto di apposita deliberazione annuale da parte del Consiglio federale e avrà l'obiettivo di tutelare gli interessi dell'atleta garantendo la possibilità di svolgere attività cestistica promozionale senza limitazioni. Non saranno previsti premi o diritti legati al tesseramento di atleti della fascia di età considerata minibasket.

Eccezione

All'interno del mondo del minibasket esiste una figura particolare di organizzazione: il Centro Scolastico. Viene definito Centro Scolastico una struttura scolastica che svolge attività di minibasket aderendo alla FIP e segnalando il proprio Direttore scolastico in qualità di Dirigente responsabile. Il Centro scolastico non deve versare alcun contributo federale relativamente all'adesione e all'iscrizione dei bambini che però devono essere necessariamente iscritti presso l'istituto stesso.

Il Centro scolastico non sarà oggetto della modifica proposta. Cambierà esclusivamente denominazione, diventando "Scuola federale minibasket", ma non dovrà affiliarsi e non dovrà versare alcun contributo di affiliazione o tesseramento. Tali Scuole (allo stato attuale se ne contano solo 33 da verificare) non potranno svolgere attività giovanile o senior ma esclusivamente attività minibasket. Rentrerebbero pertanto nelle aggregazioni di diversa natura, che il CONI denomina convenzionalmente "Basi Associative Sportive (BAS)" e parteciperanno comunque alla pratica sportiva organizzata dalla FIP.

Applicazione

Allo stato attuale il settore minibasket è composto da circa 2.500 Centri minibasket e 155.000 bambini iscritti. Da una prima analisi effettuata, risulta che quasi 1/3 dei Centri Minibasket attualmente attivi sia direttamente "controllato" dal punto di vista amministrativo e/o tecnico da Società Affiliate e svolgenti attività federale agonistica a varia livello (giovanile e senior, nazionale e regionale). Pertanto, a seguito delle modifiche appena illustrate, si prevede un incremento delle Società affiliate pari a circa 1500 unità.

Per quelle Società che "controllano" anche un Centro Minibasket, il cambiamento auspicato determinerà un miglioramento della gestione cestistica con la semplificazione delle pratiche e l'accentramento delle attività. I Centri Minibasket "non controllati" dovranno necessariamente affiliarsi alla FIP secondo le modalità previste.

La data prevista per l'entrata a regime di tale innovazione è il 1° luglio 2018

2. SVINCOLO A 20 ANNI

Si propone di anticipare di un anno lo scioglimento del vincolo di tesseramento. Ciò al fine di far coincidere il termine del vincolo a tempo con il percorso formativo giovanile recentemente modificato (dalla scorsa stagione sportiva i Campionati giovanili si svolgono ad annate pari: Under 14, 16, 18 e 20). L'anticipazione di un anno determinerebbe l'abrogazione del Premio di incentivazione e reclutamento e l'entrata in vigore del NAS con un anno di anticipo.

3. DELEGATO REGIONALE E PROVINCIALE

Si propone di specificare ulteriormente le competenze e le responsabilità, durata e revoca delle figure in oggetto.

DELIBERA N.321/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 114 sexies del Regolamento Organico;
- sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;
- vista la modifica avanzata dalla Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, la modifica all'articolo 114 sexies del Regolamento Organico con il seguente testo:

Art. 114 sexies Provvedimenti della Com.Te.C.

- [1] OMISSIS
- [2] Qualora la Com.Te.C. accerti a carico di una società **professionistica** di A2 la violazione delle norme in materia economico-finanziaria, lo segnala al Consiglio federale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 114 septies ovvero per l'adozione di ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio Federale.
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS

DELIBERA N.322/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 11 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

- ritenuto di dover modificare il testo della norma specificando che il tesseramento previsto ai sensi del comma 3 dell'articolo sopra citato non conferisca la formazione italiana;
- vista la modifica avanzata dalla Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, la modifica all'articolo 11 del Regolamento Esecutivo Tesseramento con il seguente testo:

Art. 11 Tesseramento Nazionale (del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.410 C.F. 13-14/04/2012 - del. n.380 C.F.10/05/2014 - del. n.372 CF 28/03/2015)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. **Chiunque abbia sottoscritto un primo tesseramento federale dalla stagione sportiva 2004/2005 o precedenti e sia stato tesserato per almeno otto stagioni sportive, anche non consecutive, per Affiliate FIP, può tesserarsi per un Campionato Nazionale non professionistico. Il tesseramento ai sensi del presente comma non conferisce la formazione italiana.**

DELIBERA N.323/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 38 del Regolamento Esecutivo Gare;
- ritenuto di dover modificare il testo della norma sopra citata abrogando la figura del secondo dirigente;
- vista la modifica avanzata dalla Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, la modifica all'articolo 38 del Regolamento Esecutivo Gare con il seguente testo:

Art.38 Dirigente accompagnatore

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. ~~E' consentito iscrivere a referto un secondo dirigente tesserato che avrà il compito di coadiuvare l'attività del dirigente accompagnatore. In assenza del dirigente accompagnatore, il secondo dirigente non può essere iscritto a referto.~~
5. OMISSIS

DELIBERA N.324/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli notificato alla FIP dal tesserato Davide D'Addio in relazione ad un sinistro a lui occorso;

ritenuto di doversi costituire nel ridetto procedimento affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro;

DELIBERA

di affidare l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A.Vaccaro in relazione al giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli dal tesserato Davide D'Addio in relazione al sinistro occorso.

DELIBERA N.325/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione BETTI PIERFRANCESCO/AZZURRO NAPOLI BASKET;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) fissando il termine del 30.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BETTI PIERFRANCESCO/AZZURRO NAPOLI BASKET. Ai sensi dell'art.130 Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.326/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione MELLER STEFANO/AZZURRO NAPOLI BASKET;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) fissando il termine del 30.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MELLER STEFANO/AZZURRO NAPOLI BASKET. Ai sensi dell'art.130 Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.327/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione DURÌ GIANLUCA/AZZURRO NAPOLI BASKET;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET (cod. FIP 043885) fissando il termine del 30.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DURÌ GIANLUCA/AZZURRO NAPOLI BASKET. Ai sensi dell'art.130 Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.328/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione FERRARI MICHELE/PIENNE BASKET SSD ARL;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) fissando il termine del 30.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FERRARI MICHELE/PIENNE BASKET SSD ARL. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale

Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.329/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione TOSCANO DANIELE/PIENNE BASKET SSD ARL;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PIENNE BASKET SSD ARL (cod. FIP 051501) fissando il termine del 30.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TOSCANO DANIELE/PIENNE BASKET SSD ARL. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.330/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AICS AMATORI SPORT DIL. (cod. FIP 001423) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMILIANO/AICS AMATORI SPORT DIL.;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AICS AMATORI SPORT DIL. (cod. FIP 001423) fissando il termine del 30.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMILIANO/AICS AMATORI SPORT DIL. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.331/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AICS AMATORI SPORT DIL. (cod. FIP 001423) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione MAGGIOTTO ANDREA/AICS AMATORI SPORT DIL.;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AICS AMATORI SPORT DIL. (cod. FIP 001423) fissando il termine del 30.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MAGGIOTTO ANDREA/AICS AMATORI SPORT DIL. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.332/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società U.S. ARDITA GORIZIA ASD (cod. FIP 000790) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione MIAN MICHELE/U.S. ARDITA GORIZIA ASD;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società U.S. ARDITA GORIZIA ASD (cod. FIP 000790) fissando il termine del 30.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MIAN MICHELE/U.S.ARDITA GORIZIA ASD. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.333/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della ASD PALL.PATTI (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ASD PALL. PATTI/BASKET BARCELLONA SSDARL;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 30.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ASD PALL. PATTI/BASKET BARCELLONA SSDARL. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.334/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della ASD G.S.BASKET ARIANO (cod. FIP 006879) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CHESTA ALEJANDRA ETHEL/ASD G.S.BASKET ARIANO;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD G.S.BASKET ARIANO (cod. FIP 006879) fissando il termine del 30.06.2016 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CHESTA ALEJANDRA ETHEL/ASD G.S.BASKET ARIANO. Ai sensi dell'art.130 del Regolamento Organico comma 5) i componenti del Consiglio direttivo della società morosa non possono far parte di altre società affiliate alla Federazione fino a quando la stessa non sia stata estinta.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2016/2017. Ai sensi dell'art.133 comma 2) del Regolamento Organico il Presidente o Legale Rappresentante della società ed i membri del Consiglio Direttivo rispondono in solido tra loro delle obbligazioni assunte dalla società verso la FIP e i suoi Organi, le Società ed i terzi affiliati e/o tesserati.

DELIBERA N.335/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla società Pol. D. Basket Ball Club 7 Laghi e dal tesserato Pasquale Pizzi in proprio volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti dei tesserati Sandro Pugliese e Federico Arioli per gli asseriti fatti e dichiarazioni relative alla Gara n.13805 – Play off di serie C Gold del 7.05.16;

viste le motivazioni addotte nella stessa e la documentazione prodotta;

DELIBERA

di autorizzare la società Pol. D. Basket Ball Club 7 Laghi ed il tesserato Pasquale Pizzi in proprio ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti dei tesserati Sandro Pugliese e Federico Arioli per gli asseriti fatti e dichiarazioni relative alla Gara n.13805 – Play off di serie C Gold del 7.05.16.

DELIBERA N.336/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Claudio Vandoni con la quale richiede di adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del sig. Giampaolo Mastromarco, Presidente del Comitato Regionale Piemonte;

preso atto che l'istante lamenta il carattere offensivo di non precisati fatti che sarebbero stati sottoposti all'attenzione degli Organi di Giustizia federale dal Sig. Mastromarco;

rilevato che la questione è ancora pendente innanzi alla Procura Federale e che quanto esposto nell'istanza non consente di valutarne i presupposti;

DELIBERA

di respingere, allo stato, l'istanza del tesserato Claudio Vandoni di adire la magistratura ordinaria nei confronti del sig. Giampaolo Mastromarco, Presidente del Comitato Regionale Piemonte.

DELIBERA N.337/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza della Società A.S.D. CESTISTICA AZZURRA ORVIETO (cod. FIP 012002), pervenuta in data 9 maggio 2016, con la quale chiede di poter partecipare al Campionato di Serie A2 femminile a.s. 2016/2017 in luogo del Campionato di Serie A1 femminile cui ha diritto;

viste le motivazioni addotte dalla Società A.S.D. CESTISTICA AZZURRA ORVIETO, fondate sulla esigenza di riprogrammare l'attività sportiva ripartendo dalla valorizzazione di giovani italiane, a fronte di un contenimento di costi, che le consentirebbe una gestione tecnico-amministrativa corretta e duratura nel tempo;

considerato che nell'attuale contesto economico le motivazioni addotte dalla Società appaiono meritevoli di essere prese in esame, atteso che l'esigenza della FIP è anche quella di avere campionati

con organici di squadre dotate della giusta capacità economica e patrimoniale per portarlo a termine;

tenuto conto che la Società A.S.D. CESTISTICA AZZURRA ORVIETO ha rappresentato sino ad oggi un importante riferimento del basket di massima divisione per il territorio della Regione Umbria, sicché includendo il club nel campionato nazionale femminile di serie A2, si realizza l'interesse del movimento cestistico di continuare ad avere un riferimento di alto livello in ambito territoriale per il reclutamento e la promozione della pallacanestro in generale e del settore femminile in particolare;

considerato che l'organico del Campionato di serie A2 femminile presenta la necessaria capienza;

ritenuto che la salvaguardia dell'organico di Campionato è un interesse primario della Federazione e che pertanto la domanda della Società A.S.D. CESTISTICA AZZURRA ORVIETO può essere accolta per le ragioni esposte;

sentita la relazione del Presidente del Settore Agonistico, che preso atto della rinuncia di Orvieto, ha chiesto di valutare un organico della Serie A1 femminile s.s. 2016/2017 ridotto a 12 squadre partecipanti;

DELIBERA

di accogliere la domanda della Società A.S.D. CESTISTICA AZZURRA ORVIETO di disputare il Campionato di serie A2 femminile per la stagione sportiva 2016/2017 subordinatamente alla verifica dei requisiti per la partecipazione al medesimo Campionato secondo quanto previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2016/2017 e dalle altre deliberazioni federali;

di stabilire che qualora vi sia una ulteriore riduzione delle Società partecipanti ai Campionati di Serie A1 femminile a seguito di rinuncia od esclusione, il Campionato possa essere svolto con la partecipazione di dodici squadre anziché quattordici come originariamente previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2016/2017.

DELIBERA N.338/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminato il regolamento relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della Pallacanestro, nella parte dedicata agli spazi riservati agli sponsor sul fondo di gioco;

vista la richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro di ampliamento degli spazi riservati agli sponsor sui campi di gioco per le Società partecipanti ai Campionati di Serie A2 e B maschile;

ritenuto opportuno normare la distribuzione degli sponsor sui campi di gioco al fine di evitare confusione nella gestione delle gare da parte degli arbitri;

ritenuto inoltre, opportuno, uniformare il layout per tutti i campi di gioco utilizzati per i Campionati Nazionali maschili professionistici e non professionistici;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

DELIBERA

di approvare, per l'anno sportivo 2016/2017, il layout degli spazi riservati agli sponsor nei campi di gioco utilizzati per i Campionati Nazionali maschili professionistici e non professionistici, come da documento che si allega.

DELIBERA N.339/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letta la proposta avanzata dalla Responsabile del Settore Giovanile femminile con la quale intende premiare le Società che hanno reclutato, tesserando a titolo definitivo, un numero minimo di atlete al primo anno di tesseramento (nate nel 2003);

condivise le motivazioni alla base del progetto presentato;

DELIBERA

di stabilire un premio di euro 2.000 a favore di ciascuna Società che ha reclutato, tesserando a titolo definitivo, 13 o più atlete nate nel 2003 nella stagione sportiva 2015/2016, il cui elenco è di seguito riportato:

N.	SOCIETA'	NUMERO ATLETE	REGIONE
1	13	ASS.DIL. POL. ARETUSA	SICILIA
2	13	A.S.D. CUS CAGLIARI	SARDEGNA
3	13	A.S.D. TEAM 86 BK VILLASANTA	LOMBARDIA
4	13	A.S.D.LU.MA.KA. BASKET	CALABRIA
5	13	A. DIL. BASKET CAVEZZO	EMILIA-ROMAGNA
6	13	U.S.D. SAN RAFFAELE BASKET	LAZIO
7	13	A.DIL.BASKET TEAM CREMA	LOMBARDIA
8	13	ASD BASKET ROSA BOLZANO	TRENTINO - ALTO ADIGE
9	13	A.DIL. VENEZIA BASKET CLUB	VENETO
10	14	A.S.D. AZZURRA CERCOLA	CAMPANIA
11	14	A.INT.BALONCESTO ISONTINA ASD	FRIULI - VENEZIA GIULIA
12	14	A.S. DIL. G E A S BASKET	LOMBARDIA
13	14	PALLACANESTRO TORINO A.D.	PIEMONTE
14	14	A.S.DIL. ERIDANIA BASKET	PIEMONTE
15	14	CESTISTICA ROSA PRATO	TOSCANA
16	14	PALL. BOLZANO-BASKETBALL BOZEN	TRENTINO - ALTO ADIGE
17	15	ASD P.G.S. LE PLEIADI	SARDEGNA
18	15	A.S.D. POL. VIRTUS EIRENE	SICILIA
19	16	ASD VIRTUS CESENA 2010	EMILIA-ROMAGNA
20	16	U.S. VERTEMATESE A.S.D.	LOMBARDIA
21	16	FORTITUDO BASKET	SICILIA
22	17	A.S.D. BK CLUB VALTARESE 2000	EMILIA-ROMAGNA
23	17	SSD REYER VENEZIA MESTRE SPA	VENETO
24	18	LIBERTAS GYM E BASKET SSD A RL	FRIULI - VENEZIA GIULIA
25	18	A.S.D. LAPOLISMILE	PIEMONTE
26	18	A.D.BASKET FEMMINILE PONTEDERA	TOSCANA
27	19	FAMILA BASKET SCHIO SRL SSD	VENETO
28	23	ASD BASKET TRICOLORE	EMILIA-ROMAGNA
29	25	S.S. VIRTUS CAGLIARI A.S.D.	SARDEGNA
30	28	A.D. BASKET FEMMINILE MILANO	LOMBARDIA

DELIBERA N.340/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u>	la formula della fase nazionale del Campionato di Serie C silver per la promozione in Serie B;
<u>vista</u>	la formula della fase promozione al Campionato di Serie B prevista per le Società di Serie C Gold e Silver;
<u>preso atto</u>	di quanto previsto all'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare sulla classificazione delle squadre riserva;
<u>ritenuto</u>	opportuno dover chiarire la posizione relativa alla classificazione delle squadre riserva delle Società "migliori non promosse" che hanno partecipato al Campionato di Serie C gold e silver;
<u>letta</u>	la proposta del Presidente del Settore Agonistico;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di considerare, nella stessa fascia meritocratica prevista per le Società "migliori non promosse", le Società che hanno perso la finale play off del Campionato di Serie C gold e le Società di Serie C silver che hanno perso lo spareggio promozione in Serie B a.s. 2015/2016.

DELIBERA N.341/2016

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la formula del Campionato di Serie B ed in particolare la parte relativa allo spareggio promozione in Serie A2;
<u>preso atto</u>	di quanto previsto all'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare sulla classificazione delle squadre riserva;
<u>ritenuto</u>	opportuno dover chiarire la posizione relativa alla classificazione delle squadre riserva delle Società "migliori non promosse" che hanno partecipato al Campionato di Serie B a.s. 2015/2016;
<u>letta</u>	la proposta del Presidente del Settore Agonistico;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole d'accoglimento;

DELIBERA

di considerare, nella fascia meritocratica prevista per le Società "migliori non promosse", come prima avente diritto la Società che ha perso lo spareggio promozione in Serie A2 a.s. 2015/2016 e nel livello subito inferiore le altre tre Società, perdenti la finale play off, provenienti dai gironi che hanno espresso, tramite lo spareggio di cui sopra, una promozione in A2 a.s. 2016/2017.

DELIBERA N.342/2016

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>esaminata</u>	la delibera n.77 assunta dal Consiglio Direttivo CIA in data 7 giugno 2016, con la quale si propongono al Consiglio federale i nominativi degli otto Ufficiali di Campo che saranno impiegati durante il Torneo Pre-olimpico, presenti già alla partita amichevole della Nazionale A maschile che si svolgerà a Biella il 30 giugno p.v.;
<u>condivise</u>	le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

i nominativi dei seguenti ufficiali di campo che saranno impiegati al Torneo Pre-olimpico di Torino: Samantha Balotta, Maria Brandi, Cristina Coppo, Andrea Munforte, Paola Panfilì, Simona Pantani, Roberto Quagliarini Silvia e Tronco Enrico.

DELIBERA N.343/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della scomparsa del Presidente della Sezione Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Campania Avv. Antonio De Biase;
- preso atto della delibera n.24/2016 di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania del 23 maggio 2016 con la quale viene proposto l'Avv. Pasquale Raganati, già Vice Presidente, quale sostituto Presidente della Sezione Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Campania;
- acquisita da parte del Comitato Regionale Campania la disponibilità dell'Avv. Pasquale Raganati a ricoprire tale incarico;
- sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;
- ritenuta la proposta formulata dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare Presidente della Sezione Corte Sportiva di Appello del Comitato Regionale Campania l'Avv. Pasquale Raganati, già Vice Presidente, in sostituzione dell'Avv. Antonio De Biase fino alla fine del quadriennio olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.344/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che la Sede del Provinciale di Catanzaro era ubicata presso il Palasport di Catanzaro;
- considerato che il CONI Point di Catanzaro ha messo a disposizione del Comitato Provinciale FIP di Catanzaro una postazione all'interno della sala delle Federazioni istituita presso gli Uffici di Via Lucrezia della Valle;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

DELIBERA

di ratificare il trasferimento di sede del Comitato Provinciale di Catanzaro nella nuova sede messa a disposizione dal Coni Point di Catanzaro in Via Lucrezia della Valle, 19/44 88100 Catanzaro dove, allo stato attuale, non è previsto nessun canone di affitto.

DELIBERA N.345/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che la Sede del Provinciale di Forlì/Cesena era ubicata in Piazza Melozzo degli Ambrogi 3 con canone di affitto;

preso atto della riunione di Consiglio Direttivo del 12 novembre 2015 di trasferire la sede del Comitato Provinciale di Forlì/Cesena presso i locali del Comune di Forlì in V.le della Libertà 46 Forlì, con un canone annuo di € 586,00 (oltre IVA) come da contratto stipulato tra il Comune di Forlì ed il Comitato Regionale FIP Emilia Romagna;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

DELIBERA

di ratificare il trasferimento di sede del Comitato Provinciale di Forlì/Cesena nella nuova sede messa a disposizione dal Comune di Forlì con un canone annuo € 586,00 (oltre IVA) in Via della libertà 46, Forlì.

DELIBERA N.346/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.71/2016 assunta dal Presidente federale il 1° giugno 2016, con la quale è stato applicato l'avv. Andrea Giugni, in forza presso codesta Federazione in qualità di Giudice Sportivo Nazionale, a componente della Corte Sportiva di Appello, per gara 1 del 3 giugno 2016 e gara 2 del 5 giugno 2016 – finale Play Off del Campionato Serie A;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.71/2016 assunta dal Presidente federale il 1° giugno 2016.

DELIBERA N.347/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.72/2016 assunta dal Presidente federale il 1° giugno 2016, con la quale è stato applicato l'avv. Marco Zampetti, in forza presso codesta Federazione in qualità di Giudice Sportivo Nazionale Serie A2, a Giudice Sportivo Nazionale della Serie A per Gara 1 finale Play Off del campionato Serie A EA7 Emporio Armani Milano - Grissin Bon Reggio Emilia disputatasi a Milano in data 3 giugno 2016;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.72/2016 assunta dal Presidente federale il 1° giugno 2016.

DELIBERA N.348/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.73/2016 assunta dal Presidente federale il 6 giugno 2016, con la quale è stato applicato l'avv. Andrea Giugni, in forza presso codesta Federazione in qualità di Giudice Sportivo Nazionale, a componente della Corte Sportiva di Appello, per gara 3 del 7 giugno 2016 – finale Play Off del campionato Serie A;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.73/2016 assunta dal Presidente federale il 6 giugno 2016.

DELIBERA N.349/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.74/2016 assunta dal Presidente federale il 10 giugno 2016, con la quale è stato applicato l'avv. Andrea Giugni, in forza presso codesta Federazione in qualità di Giudice Sportivo Nazionale, a componente della Corte Sportiva di Appello, per gara 6 del 13 giugno 2016 – finale Play Off del campionato Serie A;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.74/2016 assunta dal Presidente federale il 10 giugno 2016.

DELIBERA N.350/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.70/2016 assunta dal Presidente federale il 9 maggio u.s., con la quale è stato stabilito il termine ultimo per far pervenire l'eventuale richiesta preventiva di ripescaggio per l'ammissione al Campionato professionistico;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.70/2016 assunta dal Presidente federale il 9 maggio 2016.

DELIBERA N.351/2016

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>viste</u>	le proposte formulate dalla Lega Basket Serie A in sede di definizione delle DOA del settore professionistico a.s. 2016/2017;
<u>preso atto</u>	della legge n.91/81 e successive modifiche e del Regolamento Sanitario federale;
<u>ritenuto</u>	di dover adeguare il testo del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico ai riferimenti sopra citati;
<u>lette</u>	le proposte di modifica regolamentare avanzate dalla Commissione Carte federali;
<u>acquisito</u>	per le vie brevi il parere favorevole del Rappresentante delle Società professionistiche;
<u>considerate</u>	le proposte meritevoli di accoglimento perché coerenti con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, le modifiche degli articoli 1 e 2 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico con il seguente testo:

Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico (del. n.214 C.F. 23/11/2013 – del. n.441 C.F. 08/05/2015)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Le Affiliate, in ogni stagione sportiva, non potranno iscrivere in lista elettronica per le gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle Leghe riconosciute, più di 16 atleti, esclusi i giovani di serie e gli atleti under **20 19** con contratto professionistico. Ove fosse raggiunto il tetto massimo di 16 atleti iscritti in lista elettronica, anche in caso di infortuni, le Affiliate non potranno più iscrivere alcun nuovo atleta.
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva

1. Per gli atleti professionisti **e lo staff tecnico delle Società professionistiche** vale, ai sensi dell'art. 7 della Legge 91/81 e successive modifiche ed integrazioni, quanto stabilito dal "*Regolamento Sanitario della FIP per gli sportivi professionisti*" allegato in appendice al presente Regolamento.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS

DELIBERA N.352/2016

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la delibera n.309/2016 assunta dal Consiglio federale nella riunione del 29 aprile 2016 con la quale è stato approvato il testo delle DOA del settore professionistico per la s.s. 2016/2017, riservandosi di approfondire l'argomento della eleggibilità delle squadre, la partecipazione obbligatoria al Campionato Under 20 Eccellenza e l'iscrizione a referto del secondo dirigente;
<u>letta</u>	la comunicazione del 18 maggio u.s., con la quale la Lega Basket Serie A informa della condivisione del testo approvato dal Consiglio federale chiedendo la possibilità che non venga inserita l'obbligatorietà di partecipazione al Campionato Under 20 Eccellenza e la possibilità di iscrivere a referto il Presidente di Società oltre il dirigente previsto da Regolamento;

- preso atto degli accordi raggiunti per le vie brevi in occasione dell'incontro avvenuto il 25 maggio u.s. presso la sede federale tra la Presidenza federale e la Presidenza della Lega Basket Serie A;
- letto il testo delle DOA del settore professionistico per la s.s. 2016/2017 concordato tra le parti;

DELIBERA

di approvare il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali del Settore Professionistico per la stagione sportiva 2016/2017 con il testo allegato.

DELIBERA N.353/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Comunicato Ufficiale n.867 – Settore Agonistico n.74 del 4 maggio 2016 con il quale è stata sancita la retrocessione della Virtus Pall. Bologna S.p.A. dal Campionato di Serie A s.s. 2015/2016 ad esito dei risultati ottenuti nel corso della stagione sportiva regolare;
- vista la nota, datata 6 giugno 2016, con la quale la Virtus Pall. Bologna S.p.A., ai sensi dei vigenti Regolamenti federali, manifesta l'interesse ad essere ripescata nel Campionato di Serie A per la stagione sportiva 2016/2017 e pertanto richiede di poter effettuare il cambio di assetto giuridico necessario per la partecipazione al Campionato dilettantistico di Serie A2 solo dopo l'eventuale esito negativo dell'istanza di ripescaggio ed entro l'8 agosto p.v.;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza della Virtus Pall. Bologna S.p.A. consentendo alla Società di espletare allo stato esclusivamente le operazioni burocratico/amministrative necessarie alla regolare iscrizione al Campionato cui avrà diritto a partecipare sulla base dei Regolamenti federali e delle deliberazioni del Consiglio federale;
- acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Segretario della Commissione Tecnica di Controllo;
- acquisito altresì per le vie brevi il parere favorevole del Rappresentante delle Società professionistiche e del Rappresentante delle Società nazionali maschili non professionistiche;

DELIBERA

di accogliere l'istanza della Virtus Pall. Bologna S.p.A. consentendo alla stessa Società di effettuare la trasformazione di assetto giuridico da S.P.A. a Ssd a.r.l. successivamente all'eventuale esito negativo dell'istanza di ripescaggio al Campionato di Serie A s.s. 2016/2017 e comunque entro l'8 agosto 2016.

DELIBERA N.354/2016

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la nota a firma del Segretario della Com.te.c. del 10 giugno u.s., con la quale fa presente che nelle normative proposte ai fini dell'ammissione delle Società aventi diritto alla partecipazione ai Campionati di Serie A e Serie A2 a.s. 2016/2017, fissate dal Consiglio federale rispettivamente con delibere n.272/2016 e n.271/2016 del 29 aprile 2016, sono presenti meri refusi su alcuni termini;
- ritenuto opportuno procedere alla rettifica dei termini contenuti nelle succitate normative come da proposta del Segretario della Com.te.c., al fine di correggere i refusi riportati nei testi;

DELIBERA

- di stabilire che nella normativa ai fini dell'ammissione delle Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A 2016/2017, di cui alla delibera n.272/2016 del 29 aprile 2016:

Al punto 3 PARTE PRIMA dove leggesi

"aver adempiuto fino al 30 aprile 2015 ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso le Leghe professionistiche competenti nonché quelli emessi dalla FIBA – B.A.T."

Deve leggersi:

"aver adempiuto fino al 30 aprile 2016 ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dal Collegio Permanente Conciliazione ed Arbitrato attivo presso le Leghe professionistiche competenti nonché quelli emessi dalla FIBA – B.A.T.;"

Alla lett. J PARTE PRIMA dove leggesi:

"I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro la data del 15 luglio 2016."

Deve leggersi:

"I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro la data del 13 luglio 2016."

- di stabilire inoltre che nella normativa ai fini dell'ammissione delle Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2 2016/2017, di cui alla delibera n.271/2016 del 29 aprile 2016:

Al secondo capoverso PARTE TERZA dove leggesi:

"A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni entro e non oltre il termine perentorio del 7 luglio 2016, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato."

Deve leggersi:

"A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni entro e non oltre il termine perentorio del 11 luglio 2016, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato".

DELIBERA N.355/2016

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004, con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
<u>vista</u>	la comunicazione del CONI prot.n.111 del 3 marzo 2016 con la quale ha approvato il Bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2016;
<u>ravvisata</u>	la necessità di effettuare la prima nota di variazione al Bilancio di previsione 2016 per programmi di attività e di spesa;
<u>presa in esame</u>	la relazione del Presidente federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al Bilancio di previsione 2016;
<u>presa in esame</u>	la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al Bilancio di previsione 2016;

DELIBERA

di approvare la prima nota di variazione al Bilancio di previsione 2016 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.356/2016

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>esaminata</u>	la domanda di trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con amministratore unico della Società A.S.D. POL. CASIER (cod. FIP 007563) con sede in Casier (TV), iscritta al Campionato di Promozione Maschile;
<u>rilevata</u>	la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da A.S.D. POL. CASIER a POL. CASIER SSD ARL con sede in Casier (TV) .

Roma, 13 giugno 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci